

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 717, 719, 723 e <i>passim</i>
COPPOLA	721, 726, 736 e <i>passim</i>
DE CAROLIS	732, 733, 737 e <i>passim</i>
FILETTI	722, 732, 733 e <i>passim</i>
FOLLIERI, relatore alla Commissione	718, 723 725 e <i>passim</i>
GALANTE GARRONE	728, 730, 733 e <i>passim</i>
LICINI	726, 730, 739 e <i>passim</i>
LISI	728
LUGNANO	726, 727, 728 e <i>passim</i>
MARIANI	720, 723, 724 e <i>passim</i>
MAROTTA	719, 727, 729 e <i>passim</i>
MARTINAZZOLI	724, 725, 726 e <i>passim</i>
PETRELLA	724, 728, 729 e <i>passim</i>
SABADINI	730, 733, 736 e <i>passim</i>
ZACARI, ministro di grazia e giustizia	723, 725 727 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dalla discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sui lavori svolti dalla Sottocommissione.

F O L I E R I , *relatore alla Commissione.*
L'ordinamento penitenziario nella stesura sottoposta oggi al nostro esame è il frutto di diverse riunioni che la Sottocommissione ha tenuto sulla base delle indicazioni date dalla Commissione ed anche sulla base di quelle che il ministro Zagari in questo tempo è andato esponendo, in più interventi, come nuovi e decisivi orientamenti del diritto penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario.

Ormai queste riforme, e in particolare quella dell'ordinamento penitenziario, sono mature per essere convertite in leggi. Da troppo tempo il Parlamento sta studiando ed elaborando testi, però non è mai venuto ad una conclusione. Io credo che il Parlamento guadagnerebbe molto prestigio se potesse rapidamente pervenire all'approvazione dell'ordinamento penitenziario la quale forse aiuterebbe a venire a capo dei disordini che si sono verificati nelle carceri italiane.

Noi abbiamo avuto alcune esperienze dalle visite fatte alle carceri di Firenze, di Londra, di Varsavia, di Praga e poi ancora dallo scambio cordiale di vedute o meglio dal colloquio umano che abbiamo avuto nel carcere di Rebibbia per iniziativa del nostro Presidente, senatore Viviani, esperienze delle quali abbiamo cercato di fare tesoro e che abbiamo utilizzato. Peraltro credo che avevamo già del materiale utile da inserire nell'ordinamento penitenziario. Aggiunge che siamo stati sollecitati a perfezionare di più questo nostro testo dall'ultimo intervento che ha fatto il Ministro in Commissione quando ha parlato in genere dei problemi che riguardano la vita dei detenuti e in particolare di ciò che attiene ai nuovi istituti che dovremo finalmente dare a coloro che hanno delinquito, per un loro reinserimento sociale.

Desidero anche mettere in guardia i colleghi da alcune affermazioni fatte dalla stampa, che si riferiscono ad un passato ormai superato da quarant'anni di storia, ad un passato che ha visto l'accanirsi dell'autorità contro coloro i quali hanno violato le leggi penali. A mio avviso la conquista di questo ordinamento penitenziario è soprattutto nel fatto che le carceri vengono considerate dei

luoghi dove si sconta la pena non avulsi dalla realtà sociale. Questo reinserimento delle carceri nella realtà sociale mi pare che sia e che debba essere una conquista alla quale non si deve assolutamente rinunciare.

Nella stesura degli articoli di quest'ordinamento penitenziario si è seguito anche se è cambiata l'articolazione il testo della riforma dell'ordinamento penitenziario della quinta legislatura, che andò alla Camera dei deputati ma che non venne preso in esame per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento. Vi sono qui delle note essenziali che penso debbano essere mantenute, come quella relativa alla personalità del condannato che va tutelata, alla dignità che va rispettata, al lavoro, alla religione, allo studio, alla scuola e, inoltre, come la nota relativa alle forme attraverso le quali si deve rendere la pena non un premio, ma tale da fare in modo che possa veramente portare nell'animo del condannato una nuova aura che possa indurlo al rispetto della legge, al rispetto soprattutto delle norme del codice penale e a valutare sul piano morale tutti i valori della nostra società contemporanea.

Vi sono alcuni punti che la Sottocommissione non ha ancora definito. Uno di questi punti si riferisce ad una proposta fatta dal senatore Petrella il quale ha chiesto che l'arresto venga sempre scontato in regime di semilibertà. Su questo punto non vi è stato il consenso della Sottocommissione, ma sono state espresse delle riserve da parte di alcuni Gruppi e noi tenteremo possibilmente di migliorare il testo, tenendo però di mira il principio che vogliamo affermare e la finalità che si deve realizzare, cioè evitare che le pene almeno quelle fino a sei mesi, si tratti di arresto o di reclusione, siano scontate in carceri affollate ove coloro che sono addetti alla custodia dei prigionieri sono distratti da questa folla di persone che entra e che esce dalle carceri nel giro di breve tempo.

Un secondo punto che non è stato ancora risolto dalla Sottocommissione riguarda l'istituto della *probation*. Il Ministro ha rilevato che l'Italia è l'unica nazione, oltre la

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

Turchia, che non ha introdotto l'istituto della *probation*. Qui l'abbiamo strutturato in maniera tale che in relazione agli istituti della condanna condizionale e del perdono giudiziale, mi sembra possa essere mantenuto fermo, sempre però che il criterio dell'espiazione della pena, anche in stato di semilibertà o di piena libertà, affidata ai custodi sociali possa produrre quel tale reinserimento nella società, cioè la rieducazione e la risocializzazione del condannato.

Vi è poi un altro punto sul quale la Sottocommissione ha demandato ogni decisione alla Commissione. Nella stesura dell'ordinamento penitenziario del 1970-71 avevamo previsto alcuni istituti che attenevano alla esecuzione della pena, ma erano delle novità nei confronti di quelli previsti nei codici penali. Ora, la nostra esperienza, a seguito di quanto abbiamo potuto apprendere in Polonia dove da un paio d'anni è in applicazione il codice dell'esecuzione delle pene, ci ha suggerito di allargare il campo della presente legge a tutta la materia relativa alla esecuzione delle pene. Ed allora, anche poichè questa nostra disciplina è fortemente innovativa nei confronti di taluni istituti, si è posta la seguente questione: la nostra Commissione ha licenziato, nel mese di gennaio 1973, il primo libro del codice penale che è ora all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati; la riforma che andremo ad approvare dell'ordinamento penitenziario imporrebbe una piccola revisione del testo del primo libro del codice penale trasmesso all'altro ramo del Parlamento. Non c'è da stupirsi che questa necessità abbia potuto profilarsi ed ho suggerito di portare a compimento in breve tempo la riforma dell'ordinamento penitenziario e di inviarlo quindi alla Camera dei deputati in modo che la Camera dei deputati possa, a sua volta, avere assunti a se entrambe le riforme ed operare le necessarie modifiche nel primo libro del codice penale. In questo modo noi ci troveremo forse più a posto anche sul piano tecnico e la riforma toccherebbe precisamente quegli articoli nella sede più appropriata.

Vi è infine il problema del finanziamento. Abbiamo fatto presente all'onorevole Mini-

stro che lo stanziamento per il Ministero di grazia e giustizia per questo anno di falci die, per quest'anno alla Quintino Sella, era ben misero; avremmo voluto che ci fossero altri finanziamenti. Alcune disposizioni del testo in esame dovranno essere viste con cautela sotto il profilo finanziario; tuttavia è chiaro che se si debbono fare le riforme non si possono attendere gli stanziamenti, non si può attendere che si formino gli uomini per il *probation*, perchè così di corsa in rincorsa si arriverà alle calende greche! A mio avviso è anche di cattivo gusto quanto afferma qualcuno e cioè che la riforma è giusta ma potrebbe farsi in un tempo successivo. Questo rinvio al tempo successivo, che è senza limite, è indubbiamente un pessimo espediente.

Credo di avervi riferito su tutto ciò che la Sottocommissione ha stabilito. Dirò, infine, che la Sottocommissione, tranne che per quei punti di dubbio ai quali ho fatto cenno e quelli per i quali si è rimessa alle decisioni della Commissione, per il resto ha dichiarato che in Commissione vi sarebbe stata una discussione libera di tutti i colleghi i quali, però, non dico sul piano giuridico ma sul piano morale e soprattutto sul piano politico, dovrebbero attenersi ai criteri stabiliti.

P R E S I D E N T E . Ringrazio i colleghi che compongono la Sottocommissione per il lavoro svolto. È stato un lavoro intenso, proficuo, che ha dato luogo alla stesura di un bozza quanto mai pregevole.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

M A R O T T A . Onorevoli colleghi, lungi da me il proposito di farvi perdere del tempo prezioso con delle divagazioni che lasciano il tempo che trovano, desidero mi sia consentito di esprimere innanzitutto una mia impressione di carattere personale: che la nostra indagine conoscitiva conclusasi a Praga mi porta ad affermare con legittimo orgoglio che nulla l'Italia ha da apprendere in questo settore dal diritto da altri Stati.

Basterebbe riandare con la memoria alle condizioni delle carceri inglesi (evidentemente la scelta è caduta sul tipo migliore) per affermare che l'Inghilterra non offre agli occhi che delle tristi considerazioni, anzi delle manifeste insoddisfazioni. Dai letti di contenimento alle punizioni, alle celle di rigore, agli ambienti del tutto inadatti per la loro ampiezza ad ospitare ben otto persone, ai servizi igienici che nulla hanno da invidiare ai malfamati buglioli, ai cani che fanno da guardiani, e così via, tutto è da criticare, almeno a mio giudizio.

Rimane solo la relazione come sempre brillante del giovane baldo senatore Follieri, al quale deve andare il nostro grazie per la sua fatica ed anche per il garbo con cui l'ha compilata.

Ho anche ammirato l'accurato testo predisposto dalla Sottocommissione che porta evidente l'impronta della personalità, del dinamismo, dell'animo generoso del nostro ministro Zagari, testo a cui ho avuto la possibilità di dare una rapida vivace scorsa data la pochezza del tempo a mia disposizione. Desidero al riguardo ribadire il punto di vista da me espresso in altra occasione circa il sistema adottato dell'istituzione delle Sottocommissioni (composte in genere dalla maggioranza assoluta dei membri della Commissione) che dovrebbe essere non la regola ma soltanto l'eccezione specie quando si tratta di provvedimenti in sede redigente o deliberante; anche perchè tutti i componenti la Commissione, nessuno escluso hanno il dovere di assumere la loro parte di responsabilità, di esprimere il loro pensiero, di formulare le loro proposte.

E ovvio infatti che al risultato positivo consistente nella maggiore celerità di lavoro si oppone quello nettamente negativo di lasciare fuori uno scarso numero di componenti che ha il compito di approvare, *ob torto collo*, ciò che loro si presenta; il che finisce per mortificare e rendere superflua, pleonastica anzi, la funzione degli assenti.

Quanto al merito mi permetterò, se non reco soverchio disturbo, di fare qualche breve osservazione ed ove occorra di azzardare un qualche tentativo di emendamento. Non

posso anzitutto non rilevare che ci apprestiamo a fare le nozze con i fichi secchi, se è vero che i 350 milioni previsti per l'applicazione dell'ordinamento penitenziario da noi proposto sono assai lontani dalle necessità che comporta l'applicazione dei provvedimenti che sono stati ritenuti indispensabili per la serietà stessa del proposto ordinamento penitenziario. Ciò a parte il fatto che l'attuazione pratica dei provvedimenti stessi comporterà lunghi anni prima di essere realizzata.

Il capitolo VI, che tratta del « personale di amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena », prevede l'assunzione di numeroso personale. Si parla, se male non ricordo (articolo 76 e seguenti) di un aumento di ben 800 persone tra operai e capo operai, oltre gli assistenti sociali, gli educatori, eccetera, e poi l'organizzazione degli uffici di sorveglianza . (importante complessi) (articolo 81). L'assunzione di tanto personale, la organizzazione degli uffici prevede un lasso di tempo molto considerevole.

Basta ricordare che il recente decreto-legge per l'assunzione di un certo numero di cancellieri avrà luogo soltanto verso la fine o quasi del prossimo anno, se è vero che gli esami sono fissati per il prossimo 1974.

Queste mie considerazioni sono solo frutto di un eccessivo scrupolo; dichiaro sin da ora che voterò per l'approvazione del testo proposto da questa Commissione, non per convinzione o per spirito di disciplina, ma perchè non voglio dare la sensazione che io voglia con le mie ciance sabotare una riforma di cui non posso non ravvisare l'estrema urgenza.

M A R I A N I . Ho ascoltato le considerazioni del senatore Marotta ed in parte le condivido. Effettivamente, nella nostra indagine conoscitiva all'estero, non è che abbiamo potuto apprendere qualcosa di eccezionale rispetto all'indirizzo da noi dato a questa riforma dell'ordinamento penitenziario; poichè il trattamento dei detenuti non mi è sembrato così umanizzato come noi vorremmo, invece, che avvenisse con l'attuale riforma. Infatti, più che una umanizzazione, è una

socializzazione o risocializzazione che si tenta di fare sia in Inghilterra che in Polonia: cioè recuperare il detenuto alle esigenze della società anche sotto il profilo del lavoro e dell'utilità nel contesto di cui esso deve tornare a far parte. Abbiamo notato, quindi, un'accentuazione più materialistica che umana, sotto questo profilo del reinserimento.

Vi è qualche norma in ordine alla quale, in sede di Sottocommissione sono state avanzate da me delle riserve, e quando passeremo all'esame degli articoli ne parleremo. Per quanto riguarda gli istituti nuovi che son qui previsti, effettivamente credo che non sarà molto facile introdurli, perchè occorre una preparazione, perchè manca il personale, e non vorrei che il testo del disegno di legge aprisse delle aspettative eccessive in coloro che sono privati della libertà e che vorrebbero usufruire subito di tali benefici o facilitazioni.

D'altra parte, io credo che non bisogna esagerare nel fare apparire come vittime della società coloro che commettono dei reati. Non è sempre colpa della società se uno delinque; in sostanza, c'è chi delinque anche perchè vuole delinquere, c'è chi delinque perchè non ha voglia di lavorare, perchè trova più facile commettere il furto o la rapina; e quindi deve rimanere una punizione la restrizione nel carcere. Sotto questo profilo, vorrei che restasse agli atti qualche nostra dichiarazione, perchè non si voglia far apparire il legislatore solo come colui che viene ad aiutare troppo chi ha sbagliato, e ciò sotto l'aspetto umano e spirituale; dimenticandosi che la comprensione va rivolta anche a coloro che sono state vittime dei delitti. È bene non dimenticare mai quest'aspetto e quest'esigenza nella legge che andiamo a discutere per i rapporti che la legge stessa crea con l'ambiente dei detenuti.

Sono queste le poche dichiarazioni che desideravo fare e mi riservo poi di intervenire nella discussione dei singoli articoli.

C O P P O L A . Vorrei dire poche parole, innanzitutto per confermare a nome del mio

Gruppo la sostanziale adesione al testo predisposto dalla Sottocommissione e anche per ribadire l'impegno di condurre decisamente e rapidamente in porto il presente disegno di legge, non tanto in ossequio ad una esigenza di carattere regolamentare o di ordine dei lavori, quanto per una convinzione intima sulla necessità di dare esito positivo a questa riforma, che ormai si trascina da due-tre legislature e della quale il Senato ha avuto più volte occasione di occuparsi.

Vorrei solo fare riferimento alle osservazioni fatte dal relatore, proprio perchè, per la serietà di questa Commissione, il lavoro possa proseguire speditamente e senza intralci. Due aspetti mi sembra che vadano evidenziati nella breve ma sostanziosa relazione del senatore Follieri: innanzitutto l'aspetto di ordine finanziario, perchè è stato detto che l'articolo che concerne la copertura ci riporta addirittura a stanziamenti previsti nel disegno di legge presentato nell'ottobre del 1969 dal ministro Gonella, in cui c'era appunto questa previsione di 350 milioni annuali. Ora, la Commissione, sia nella passata che nella presente legislatura, ha operato innovazioni abbastanza incisive anche per quanto attiene alla entità della spesa; senza andare molto lontano, potrei fare riferimento, ad esempio, all'articolo 2 del disegno di legge, in cui abbiamo ritenuto di porre le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentiva e per la custodia preventiva soltanto a carico dello Stato. Questa è un'innovazione notevole, che comporta delle conseguenze di ordine finanziario. Potrei fare riferimento alla parte del disegno di legge stesso, in cui è prevista la nomina di una Commissione per le determinazioni delle mercedi: abbiamo posto uno sbarramento, nel senso che queste mercedi non possono essere stabilite in misura inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali. Se si considera la legislazione attuale, questa innovazione indubbiamente comporta anch'essa un impegno di spesa non indifferente; così come comporterà evidentemente una maggiore incidenza la previsione di tutta l'organizzazione del lavoro nel

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

modo come l'abbiamo concepita ed articolata.

So che il nostro Presidente, senatore Viviani, appena la Sottocommissione ha licenziato il nuovo testo, ha ritenuto opportuno trasmetterlo alla Commissione bilancio perchè esprimesse il proprio parere. So anche che il rappresentante del Ministero della giustizia si è recato presso la Commissione bilancio per esporre il proprio punto di vista e per cercare insieme ad essa il modo di reperire questi fondi. Sembra, però, che non si sia potuto esprimere questo parere nella riunione di ieri sera e che la sua emissione avverrà nell'entrante settimana; il che significa, sul piano concreto che ove mai questa mattina, in sede di discussione degli articoli, venissero fuori delle norme che sollevano questioni di spesa dovremmo accantonarle. Ora, non c'è niente da eccepire sulla necessità di accantonare queste norme, però la preghiera che mi permetto di rivolgere all'onorevole Ministro, in questa sede, è di dare disposizioni al suo rappresentante perchè collabori in maniera adeguata per il reperimento di questi fondi. Non vorremmo infatti trovarci anzitutto di fronte a difficoltà di ordine procedurale, regolamentare, in Aula, ma soprattutto non vorremmo, per la serietà di questa Commissione, varare un provvedimento che non abbia quelle garanzie di copertura previste anche dalla Costituzione.

Un altro rilievo riguarda il collegamento tra la nostra riforma e quella del codice penale, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. È un problema molto grosso anche sotto il profilo regolamentare. Abbiamo, infatti, una strana situazione: noi ci stiamo occupando di una materia particolare e abbiamo ritenuto giusto che in questa sede fossero trasferite alcune norme di diritto sostanziale che questa medesima Commissione aveva però preso in considerazione in sede di approvazione del primo libro del codice penale. Oggi, quindi, ritorniamo su una materia già esaminata. L'aspetto delicato del problema è che contemporaneamente l'altro ramo del Parlamento si sta occupando del primo libro del codice penale. A questo punto è necessario un collegamen-

to, pur rispettando questa ripartizione del bicameralismo che qualche volta determina anche piccoli inconvenienti.

Ci troviamo, quindi, di fronte a questa alternativa: o non prendiamo in considerazione queste innovazioni (cosa che ci dispiace, perchè nell'armonia di questo disegno di legge riformatore mi pare che sia difficile stralciare certe norme), oppure comunichiamo in via informale, ai colleghi della Camera dei deputati questa nostra iniziativa che abbiamo riconosciuto logica e richiamiamo la loro attenzione sull'introduzione di queste modifiche per modo che possano tenerne conto in quella sede ed introdurre i necessari coordinamenti sapendo che il Senato è già d'accordo.

Per quanto attiene, infine, i due aspetti di ordine particolare ai quali ha fatto cenno l'onorevole relatore, cioè le proposte del senatore Petrella e quelle relative all'articolo 44-ter del *probation system*, il Gruppo della democrazia cristiana si riserva di dare il proprio contributo, anche con eventuali emendamenti, al momento in cui verranno presi in esame questi articoli.

F I L E T T I . Desidero esprimere soltanto un giudizio di carattere generale sul lavoro svolto dalla Sottocommissione. Questo lavoro è stato, a mio avviso, alquanto proficuo.

Ricordo che nella decorsa legislatura ci venne mossa accusa in ordine ad una certa disorganicità del disegno di legge nel suo complesso. Ebbene, mi sembra che questa volta la Sottocommissione abbia operato in maniera tale da approntare un testo organico in tutte le sue parti. Ci si accusò allora anche di avere approvato un testo che era già superato nello stesso momento in cui veniva licenziato. Possiamo ora dire che le innovazioni e le modifiche apportate dalla Sottocommissione hanno reso il testo moderno e adeguato alle esigenze che ci sono state prospettate anche dall'esterno.

Mi sembra, però, di dover sottolineare l'esigenza di non cedere ad ulteriori impulsi che ci provengano da parte dei detenuti in

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

quanto — come ha detto il senatore Mariani — non dobbiamo dimenticare un principio di carattere generale e cioè quello della tutela di coloro i quali sono stati danneggiati dal reato. Dobbiamo tenere presente che l'ordinamento penitenziario non ha soltanto una funzione di carattere repressivo, ma anche di carattere preventivo e pertanto il detenuto deve sapere che quando commette un reato scontrerà una pena, anche se questa pena sarà scontata nell'ambito di quello che è il principio dell'umanizzazione della pena stessa.

Ho voluto esprimere questi concetti per dire che la Sottocommissione ha operato molto diligentemente, seppure, nel corso dell'esame dei vari articoli, si renda necessario apportare, in Commissione, qualche ulteriore miglioramento, onde evitare che il nuovo ordinamento penitenziario indulga troppo a favore del condannato ed attenui ulteriormente l'efficacia preventiva e repressiva della sanzione penale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo di procedere all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Il Governo propone di sostituire nel titolo del disegno di legge la parola: « pene » con le altre: « misure privative e limitative della libertà », dal momento che non si tratta solo di pene ma anche di misure alternative.

MARIANI. Siccome in materia legislativa ogni parola ha un suo significato giuridico, non sarebbe meglio parlare di provvedimenti o usare qualche altro termine? Perchè le misure sono quelle di sicurezza, quelle che sono così definite nella legislazione penale; quindi mi sembra che l'espressione « misure limitative della libertà » potrebb-

be riferirsi appunto soltanto alle misure di sicurezza. La parola: « provvedimenti » o qualche altro termine equivalente sarebbe invece più comprensiva.

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Misura privativa è la pena!

MARIANI. Ma anche le misure di sicurezza sono privative.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Credo che quanto proposto dal Governo sia opportuno in quanto non si riferiamo più alle pene nel concetto che risulta dal codice penale, ma alle misure che privano del tutto della libertà o che la limitano. Per modo che già in questa intitolazione indichiamo quella che sarà poi l'ispirazione delle norme.

PRESIDENTE. Sarebbe stato possibile discutere sul titolo dopo aver approvato l'intero articolato. Comunque senatore Mariani, vuole dare lettura dell'emendamento che intende proporre?

MARIANI. Propongo che il titolo del disegno di legge venga così modificato: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione dei provvedimenti privativi o limitativi della libertà ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Mariani, di cui testè è stata data lettura.

(Non è approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dal ministro Zagari tendente a sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».

(È approvato).

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I

PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1.

(Trattamento e rieducazione)

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità umana.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo tendente al reinserimento sociale dei soggetti mediante lo sviluppo della loro personalità. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anomalie psichiche.

MARTINAZZOLI. Vorrei fare soltanto una proposta sul piano formale; suggerirei, cioè, di sostituire nel primo comma, alle parole: « della dignità umana », le altre: « della dignità della persona ».

MARIANI. Vorrei sapere per quale ragione è stato completamente abolito l'articolo 1 del disegno di legge governativo?, diceva: « Il Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito... , provvede, eccetera ».

PETRELLA. Perchè i compiti del Ministero di grazia e giustizia sono stabiliti nella legge generale sulle amministrazioni pubbliche, quindi è inutile prevederli in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Mariani si ritiene soddisfatto di questa spiegazione?

MARIANI. Siccome questa è una normativa particolare, che prevede responsabilità non solo di bilancio, ma anche di ordine penitenziario, punitivo, non mi sembra che non si debba sostenere che il Ministero coordina tutto. Vi sono dei casi particolari in cui l'attività è devoluta al Procuratore generale, al Procuratore della Repubblica; bisogna lasciare a mio avviso la disposizione che sancisce dipendere dal Ministero il coordinamento. Per esempio, se un Procuratore della Repubblica ritiene che nella sua circoscrizione non possano più permanere determinati detenuti, è evidente che chi coordina i trasferimenti e indica le case di pene dove devono essere trasportati i detenuti, anche secondo le specializzazioni degli stabilimenti così com'è previsto dal presente disegno di legge, è il Ministero.

Ora, la disposizione contenuta nell'ordinamento generale dello Stato, in base alla quale al Ministero di grazia e giustizia spettano quei determinati compiti, non è in stretta relazione a queste funzioni esecutive, per cui l'autorità giudiziaria, che è indipendente — perchè è un potere a se stante —, allorché dispone dei detenuti e deve assumere determinati provvedimenti di trasferimento, di assegnazione, eccetera, si deve rivolgere al

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

Ministero che è un organo del potere esecutivo.

Quindi, a me sembra che l'articolo 1, anche omettendo certe definizioni contenute nel testo governativo che possono essere superflue, dovrebbe almeno dire che il controllo degli stabilimenti di pena, eccetera, è devoluto al Ministro o al Ministero; perchè sotto questo profilo io credo che sarebbe opportuno sapere intanto chi è l'organo responsabile.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Mariani intende proporre una norma da inserire in un'altra parte del disegno di legge, ha tutto il tempo per farlo; se vuole invece emendare l'articolo 1, è questo il momento per formulare la sua proposta.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Vorrei fugare tutti i dubbi del senatore Mariani in ordine alla soppressione dell'articolo 1 del testo originario.

Tale articolo è stato soppresso perchè in esso viene definita la funzione propria del Ministero di grazia e giustizia che si ricava, sia dall'ordinamento generale dello Stato sia, soprattutto, da quelle che sono le prerogative e le competenze che si sviluppano nell'ordinamento giudiziario. Che l'articolo sia tautologico, peraltro, lo si ricava dal fatto che nell'articolo 4 si dice: « esercita ogni altra attribuzione ad esso devoluta dalla legge ».

Con l'articolo 1 nel testo originario, cioè, non avevamo neppure esaurita la vasta gamma delle attribuzioni del Ministero, tanto che per non lasciare una lacuna abbiamo dovuto riferirci alla legge. Ora, tanto vale che il riferimento alla legge lo facciamo non implicito, ma per quello che è l'inserimento del Ministero nell'ambito generale della struttura amministrativa del nostro ordinamento penitenziario.

Ecco le ragioni per cui l'articolo è stato soppresso ed io credo che non rappresentava granchè in ordine alla chiarezza dell'ordinamento penitenziario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore circa la proposta del senatore Martinazzoli, tendente a sostituire nel primo com-

ma, le parole: « dignità umana », con le altre: « della dignità della persona ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Il senatore Martinazzoli ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « dignità umana » con le altre: « dignità della persona ».

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Martinazzoli sul primo comma.

(È approvato).

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Propongo di sostituire il sesto comma con il seguente: « Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale dei soggetti. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti ».

L'espressione: « mediante lo sviluppo della loro personalità », infatti, mi sembra impropria e comunque inopportuna. Non è detto che la generalità dei condannati e degli internati presenti una personalità ipoevolutiva, nè è accettabile che l'opera rieducativa miri direttamente a provocare modificazioni della personalità. Queste saranno eventualmente una conseguenza del trattamento. La formula che propongo richiama invece i contatti con l'ambiente esterno i quali, per concorde convinzione dei moderni esperti, rappresentano la formula indispensabile per dare al carcere una fisionomia e una funzione di vero e proprio servizio sociale.

MARTINAZZOLI. Concordo sulla opportunità di sopprimere il riferimento allo sviluppo della personalità che francamente è piuttosto insensato. Avrei, però, qual-

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

che perplessità sul richiamo specifico nella norma ai contatti con l'ambiente esterno, perchè credo di ricordare che vi è una serie di articoli che riguardano specificamente la metodica e gli strumenti di rieducazione. Non riesco ad afferrare bene l'utilità di questo inserimento nell'articolo 1 che è un articolo generale di inquadramento. Non vorrei che in qualche misura togliessi organicità al discorso. Io sono del parere, ad esempio, che anche il lavoro andrebbe messo quanto meno sullo stesso piano del rapporto con il mondo esterno.

L I C I N I . Condivido le osservazioni del collega Martinazzoli e pertanto propongo che la questione si superi mediante la chiusura del comma dopo le parole: « dei soggetti » e la soppressione delle parole: « mediante lo sviluppo della loro personalità », che potrebbe essere anche uno sviluppo criminoso.

L U G N A N O . Siamo tutti d'accordo sull'opportunità di sopprimere le parole: « mediante lo sviluppo della loro personalità ». Resta da decidere se accogliere l'aggiunta, proposta dal ministro Zagari, delle parole: « anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno ». Per quanto mi riguarda sono favorevole a questa modifica.

P R E S I D E N T E . Sentiamo il parere del relatore.

F O L L I E R I , relatore alla Commissione. Reputo che l'emendamento proposto dal Governo sia da approvare, perchè quando nel primo articolo trattiamo della rieducazione del condannato, noi affermiamo il principio che il condannato non è più solo nelle carceri, in quanto tra il carcere e l'ambiente esterno si forma una osmosi di vita che deve contribuire allo sviluppo della personalità del condannato medesimo.

Mi sembra, cioè, che il riferimento sia opportuno proprio per stabilire questo principio: il carcere non è fuori della realtà ma è nella realtà sociale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

Mi sembra che in ordine a questo articolo il senatore Coppola abbia qualche riserva.

M A R T I N A Z Z O L I . Vorrei ricordare al senatore Coppola che questo articolo riproduce una norma identica contenuta nel testo di riforma del libro primo del codice penale; quindi mi sembra che almeno su questo punto la sua preoccupazione sia fuori luogo.

C O P P O L A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

(Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati)

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

(È approvato).

CAPO II.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 4.

(Dimensione degli edifici penitenziari)

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

M A R O T T A . Vorrei proporre due emendamenti: innanzitutto, per quanto concerne il titolo dell'articolo, suggerirei di aggiungere, dopo la parola « dimensione », le altre « ed ubicazione », perchè, come abbiamo potuto constatare anche nel corso della nostra indagine conoscitiva, è bene che gli edifici penitenziari siano ubicati fuori della zona urbana.

In secondo luogo, là dove si dice « numero non elevato... », mi sembra che la dizione sia molto generica e vaga, per cui sarebbe bene fare una precisazione dicendo quanto meno « numero non inferiore a 500 persone ».

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Marotta di formulare per iscritto i suoi emendamenti.

M A R T I N A Z Z O L I . Per quanto concerne la dizione « numero non elevato », credo che sia difficile andare al di là di una formula vaga e generica.

Circa l'inserimento della parola « ubicazione », se questa non prelude ad un'aggiunta anche nel testo dell'articolo, non significa nulla. Ma siccome si vorrebbe stabilire che gli edifici penitenziari debbono rimanere fuori della zona urbana, allora devo dire che questo contrasterebbe con quello che troviamo scritto nell'articolo 1; perchè, anche se è vero che in Polonia abbiamo visto un edificio penitenziario lontano dalla città, è altrettanto vero che il rapporto con l'ambiente esterno si realizza solo se il carcere è ubicato nella zona urbana.

M A R I A N I . Sono d'accordo col senatore Martinazzoli per quanto riguarda la ubicazione, perchè non possiamo dimenticare che le carceri da noi visitate a Londra permettono anche un lavoro esterno proprio per il fatto che sono vicine alle città o nell'ambito della città.

Per quanto attiene al titolo, mi permetto di osservare che forse sarebbe meglio dire « funzionalità degli edifici penitenziari », anzichè « dimensione... ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. In questo caso la dimensione degli edifici penitenziari si riferisce alla costruzione dei nuovi edifici o al riattamento di quelli già esistenti, perchè si dice: « debbono essere realizzati... ».

L U G N A N O . Parlando di dimensione si dice implicitamente che non si possono realizzare carceri che siano dei casermoni. La funzionalità, invece, incorpora altri elementi che qui non sono previsti.

M A R I A N I . Allora ritiro la mia proposta.

P R E S I D E N T E . A questo proposito vi è un emendamento proposto dal Governo. Prego l'onorevole Zagari di leggerlo ed illustrarlo.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento che intendo proporre viene incontro alle preoccupazioni che emergono sul carattere di questa norma, che mi pare sia quella che definisce il nuovo carcere nell'ambito del nuovo ordinamento penitenziario. Ritengo, in sostanza, che invece della parola « dimensione », si potrebbero usare le altre: « caratteristiche degli edifici penitenziari ». Allora, a questo punto, proporrei di aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Gli edifici penitenziari debbono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune ».

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

Si tratta di un comma aggiuntivo. Per quanto riguarda la rubrica, invece, la dizione attuale dovrebbe essere sostituita — ripeto — con la seguente: « Caratteristiche degli edifici penitenziari ».

P E T R E L L A . In ordine al comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Ministro desidero far presente che il successivo articolo 11 già prevede analoghe disposizioni. Sarebbe pertanto opportuno, a mio parere, pervenire ad una diversa sistemazione e dell'articolo 4 in esame e dell'articolo 11. Una cosa del genere peraltro era già stata proposta in sede di Sottocommissione.

L U G N A N O . A me sembra però che la formula suggerita dal rappresentante del Governo sia buona e quindi possa essere inserita in questo articolo.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. In definitiva noi intendiamo in tal modo affermare, precisare il carattere del nuovo carcere, che deve rispondere all'esigenza di accogliere un numero limitato di detenuti e a quella di armonizzare la collocazione individuale degli stessi alla funzione collettiva.

L U G N A N O . Per quanto ci riguarda, noi siamo favorevoli al comma aggiuntivo proposto dal Ministro. Vorrà dire che l'articolo 11, ove se ne presenti la necessità, verrà in seguito modificato.

G A L A N T E G A R R O N E . Senza farne oggetto di un sub-emendamento, dal momento che mi sono ripromesso di intervenire il meno possibile onde accelerare l'*iter* del provvedimento, vorrei tuttavia suggerire di adottare la parola « struttura », anziché quella « caratteristiche », proposta dall'onorevole Ministro per quanto riguarda la rubrica.

L I S I . Forse sarebbe sufficiente dire « Degli edifici penitenziari ».

L U G N A N O . Secondo il mio parere, l'espressione « Dimensione » è validissima e pertanto può essere mantenuta. Nel linguaggio moderno infatti essa viene usata sì in modo suggestivo, ma comunque per dare il senso di ciò che si vuole realizzare; pertanto quando si dice « Dimensione » si intende fare, soprattutto ora, dopo l'introduzione del comma proposto dal rappresentante del Governo, non soltanto una dichiarazione relativa alla costruzione, cioè ad un fatto fisico, ma anche una affermazione per quanto concerne le caratteristiche e la strutturazione interna degli istituti penitenziari.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra però che, in fondo, la formula « Caratteristiche » sia ancora la migliore e la più semplice.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo con l'onorevole Ministro. La parola « Caratteristiche », infatti, a suo avviso, dice di più della parola « Dimensione » e nello stesso tempo individua meglio quella che è la finalità che si intende raggiungere.

M A R I A N I . E assorbe inoltre il mio emendamento, al quale pertanto rinuncio.

P R E S I D E N T E . Mette allora ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro tendente a sostituire nella rubrica la parola « Dimensione » con l'altra « Caratteristiche ».

(È approvato).

Ricordo inoltre agli onorevoli colleghi che è stato presentato dal senatore Marotta un emendamento tendente a sostituire le parole « non elevato di » con le altre « non superiore a 500 ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Indubbiamente la dizione attuale è alquanto incerta, rimettendosi la fissazione del numero dei detenuti alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Ri-

2ª COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

tengo però che sia oltremodo pericoloso fissare in un ordinamento penitenziario un numero preciso di detenuti da accogliere nei singoli istituti penitenziari in quanto è solo il Ministero che, d'accordo con i direttori delle carceri, può stabilirlo di volta in volta secondo le necessità. A me pare peraltro che la dizione « non elevato » stia a significare che noi ci rendiamo conto che un carcere è funzionale ed adempie allo scopo che ci si propone, la risocializzazione cioè del condannato, solamente ove il numero dei detenuti non superi una certa misura.

Per tali motivi, mi dichiaro favorevole al mantenimento della dizione « non elevato ».

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Anche io sono favorevole al mantenimento del testo attuale, soprattutto in considerazione del fatto che la dimensione giusta degli istituti penitenziari è ancora allo studio. Al riguardo faccio presente che, anche in riferimento al provvedimento relativo all'edilizia carceraria, si è pensato di istituire una commissione mista di sociologi, penalisti, architetti ed ingegneri allo scopo di definire, tra l'altro, la dimensione ottimale degli istituti in questione: ancora, però, ripeto, non esiste un accordo in proposito, se non nel senso di ritenere che questi debbono accogliere un numero limitato di detenuti.

Ritengo pertanto che non sia il caso ora di legarci, per così dire, le mani stabilendo con esattezza in questo disegno di legge il numero massimo di detenuti che può essere ospitato in un istituto penitenziario.

P R E S I D E N T E . Dopo questa dichiarazione del rappresentante del Governo, il senatore Marotta mantiene il suo emendamento?

M A R O T T A . A seguito della precisazione fatta dall'onorevole Ministro, non ho più ragione di insistere.

P R E S I D E N T E . Il senatore Marotta ha proposto inoltre un emendamento tendente ad aggiungere un comma del se-

guente tenore: « Gli istituti penitenziari devono essere ubicati fuori della zona urbana ».

P E T R E L L A . A questo riguardo, desidero rilevare che, poichè gli istituti sono differenziati, potrebbe effettivamente presentarsi l'opportunità che alcuni di essi siano situati fuori della cerchia urbana: mi riferisco, ad esempio, alle colonie agricole. Vi sono però altri istituti (quali quelli per minori, quelli per la detenzione preventiva, nonchè quelli per la semilibertà che stiamo per istituire), i quali per le loro caratteristiche debbono necessariamente essere invece ubicati all'interno delle città. Esiste insomma una diversità di situazioni di cui bisogna tenere conto: ritengo pertanto che affermare che tutti gli istituti penitenziari debbono essere situati fuori della cerchia cittadina sia poco opportuno.

M A R O T T A . Se anche in questo caso l'onorevole Ministro ritiene di poter accogliere questa visione della questione, sono disposto a ritirare l'emendamento.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Certamente. Anche questo problema rientra infatti in quello studio sull'edilizia carceraria cui ho fatto in precedenza riferimento.

M A R O T T A . Mi ritengo soddisfatto delle precisazioni dell'onorevole Ministro e non insisto pertanto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Ricordo infine agli onorevoli colleghi che è stato proposto dal rappresentante del Governo un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: « Gli edifici penitenziari debbono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune ».

P E T R E L L A . Come ho già detto, il successivo articolo 11 contiene una precisazione ulteriore. In tale articolo infatti è

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

detto: « Negli istituti penitenziari devono essere approntati locali e attrezzature idonee per lo svolgimento di attività lavorative e di istruzione scolastica e professionale, nonché di attività ricreative e sociali ». Ora, a me pare che, quanto meno per ragioni di coordinamento, sarebbe opportuno tenere conto di questo mio rilievo.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Il comma aggiuntivo da me proposto assorbe solo in parte quanto disposto nel primo comma dell'articolo 11.

P E T R E L L A . Se l'onorevole Ministro ritiene che si possa mantenere la prima parte dell'articolo 11, non ho ulteriori obiezioni da fare in ordine all'emendamento proposto.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Anche io sono favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

(Locali di soggiorno e di pernottamento)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

S A B A D I N I . La dizione « illuminati con luce naturale o artificiale » adottata nel primo comma dell'articolo potrebbe far pensare a mio avviso che anche un locale buio possa essere destinato a luogo di detenzione. Pertanto, dal momento che i locali bui, privi di finestre debbono essere considerati inabili, io proporrei di sostituire quella espressione con la seguente: « illuminati con luce naturale e artificiale ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con il senatore Sabadini. In effetti, mantenendo l'attuale dizione si corre il pericolo che locali che non ricevono luce diretta ma vengono illuminati con luce artificiale siano adibiti a luogo di detenzione: pertanto, poichè noi vogliamo invece che tutti i locali siano illuminati dalla luce del sole ed anche dalla luce artificiale quando cala la notte, mi dichiaro favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole collega.

G A L A N T E G A R R O N E . Desidero far rilevare che la parola « aereati » usata sempre nel primo comma dell'articolo in esame non è esatta; la dizione precisa, anche se alquanto brutta, è infatti « aereati ».

L I C I N I . Anche io debbo fare una osservazione di carattere formale per quanto riguarda il secondo comma. A me pare che la attuale dizione « ... in camere che devono essere a un posto o più posti » implichi la possibilità di prevedere anche qualcosa di diverso: la sostituirei pertanto con la seguente: « ... in camere dotate di uno o più posti letto ».

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Io direi « ... in camere ad uno o più posti ».

PRESIDENTE. Questo comma in tanto è stato previsto in quanto esiste quello successivo. In effetti andrebbero saldati.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Questa è la norma che intendiamo porre, che le camere debbono avere un posto o più posti letto.

PRESIDENTE. Il senatore Licini ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « che devono essere a un posto o più posti » con le altre: « dotate di uno o più posti letto ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Sabadini tendente a sostituire al primo comma le parole: « illuminati con luce naturale o artificiale » con le altre: « illuminati con luce naturale e artificiale ».

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che, sempre al primo comma, la parola « aereati » va corretta in « aerati ». Si tratta, comunque di un errore di stampa.

Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dal senatore Licini tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « che devono essere a un posto o più posti » con le altre: « dotate di uno o più posti ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 6.

(Vestiaro e corredo)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il criterio seguito dalla Sottocommissione è stato quello di equiparare, in ordine agli abiti civili, gli imputati, cioè coloro che attendono ancora di subire il procedimento, a coloro che hanno avuto una condanna inferiore ad un anno.

MAROTTA. Mi basta il chiarimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 7.

(Igiene personale)

I detenuti e gli internati sono messi in grado di usare, in modo adeguato e sufficiente, di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la ra-

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

satura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

DE CAROLIS. Presento un emendamento di carattere formale: al primo comma, anzichè dire: « di usare, in modo adeguato e sufficiente, di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri... » propongo che si dica: « di usare, in modo adeguato e sufficiente, lavabi e bagni o docce, nonchè gli altri... ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il « di » riferito al sostantivo può essere soppresso.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Propongo di sopprimere, al secondo comma, le parole: « Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale », perchè la legge si riferisce a regole fondamentali e quindi questa permissione del rasoio potrebbe escludere altre possibilità che invece vengono riconosciute al primo comma.

PETRELLA. La Sottocommissione ha formulato questo comma con un chiaro intendimento: tenuto conto di quella che è la realtà carceraria di oggi, per cui non viene consentito al detenuto neppure di tenere la fede nuziale e tanto meno il rasoio elettrico o oggetti da barba, si è voluto inserire nell'articolo precedente l'espressione: « oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo » in modo da eliminare talune brutture attualmente esistenti nelle carceri.

L'uso del rasoio elettrico personale era una delle richieste più vive avanzate dai detenuti della casa penale di Firenze, i quali soffrivano particolarmente per questa limitazione e volevano appunto essere autorizzati ad usarlo. In effetti il rasoio, non certo a mano libera ma elettrico, rappresenta un oggetto di uso personale corrente, il cui possesso a me pare che possa essere consentito: peraltro, in mancanza di una nor-

ma specifica al riguardo l'uso del rasoio elettrico continuerebbe ad essere vietato.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono anche io del parere che la disposizione in questione possa essere mantenuta.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Ministro ritira il suo emendamento?

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Rinuncio a proporlo.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che il senatore De Carolis ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « sono messi in grado di usare, in modo adeguato e sufficiente, di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti » con le altre « sono messi in grado di usare, in modo adeguato e sufficiente, lavabi e bagni o docce, nonchè gli altri oggetti ».

FILETTI. L'espressione « sono messi in grado » per la verità non mi soddisfa troppo: proporrei pertanto di sostituire l'attuale dizione del primo comma con la seguente: « È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso, in modo adeguato e sufficiente, di lavabi, bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona ».

PRESIDENTE. Il relatore ed il Ministro sono pregati di esprimere il loro parere in ordine ad entrambi gli emendamenti.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento proposto dal senatore De Carolis mi trova senz'altro consenziente: per quanto riguarda invece quello testè proposto dal senatore Filetti, trattandosi in effetti di una formula più o meno uguale a quella attuale, mi rimetto alla decisione che in proposito vorrà prendere la Commissione.

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Filetti.

G A L A N T E G A R R O N E . Nel caso in cui venisse approvata la dizione suggerita dal senatore Filetti sarebbe opportuno, a mio avviso, sopprimere le parole « in modo » e dire semplicemente « l'uso adeguato e sufficiente ».

F I L E T T I . Sono d'accordo con l'onorevole collega.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Filetti tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona ».

(È approvato).

D E C A R O L I S . In seguito all'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Filetti, il mio emendamento non ha evidentemente più ragione d'essere: pertanto lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

(Alimentazione)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Una rappresentanza di detenuti o internati controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Essa è eletta trimestralmente dagli stessi detenuti o internati; ove particolari ragioni ne sconsiglino l'elezione, è designata mensilmente per sorteggio.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto, deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria e da imprese che esercitano le vendite a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

S A B A D I N I . A questo punto vorrei sollevare, sia pure molto brevemente, una questione che abbiamo sentito dibattere in modo molto appassionato, direi, nel carcere di Firenze durante la visita che vi abbiamo effettuato. Mi riferisco alla questione relativa alle modalità con le quali viene somministrato il vitto: ora, a me pare che da questo stesso articolo, soprattutto nell'ultimo comma, questo problema è stato tenuto in una certa considerazione. Nel secondo periodo di tale comma infatti è detto che la vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dalla amministrazione carceraria: in altri termini, deve essere l'amministrazione carceraria a fornire direttamente i generi di conforto, proprio perchè l'intermediazione o genera una effettiva speculazione o ingenera nei detenuti il timore e la preoccupazione di una possibile speculazione. Cosa questa che è stata motivo non secondario di certe ri-

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

volte verificatesi negli ultimi tempi nelle carceri italiane.

Io ritengo pertanto che una analoga disposizione dovrebbe essere prevista anche per quanto riguarda la somministrazione del vitto per così dire in via principale. Si tratta, onorevole Ministro, di una questione estremamente importante: il sistema degli appalti infatti è stato apertamente condannato in quanto, anche nel caso in cui non si verifichi speculazione e vi sia una regolare somministrazione del vitto, sorge sempre il più o meno fondato timore — ripeto — che questo avvenga.

Per altro comprendo perfettamente — e con ciò intendo anticipare una eventuale riserva che potrebbe avanzare l'onorevole Ministro — come il passare immediatamente dall'attuale sistema di appalti ad un sistema di somministrazione diretta da parte dell'amministrazione carceraria possa creare momentaneamente delle difficoltà: perciò sarei favorevole ad un periodo transitorio, sicchè la norma della somministrazione diretta del vitto da parte dell'amministrazione carceraria fosse temperata dalla previsione che l'organizzazione del relativo servizio — che è certamente non di facile attuazione — sarà regolata poi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Vi è un'affermazione di principio con una norma transitoria che demanda al Ministero l'attuazione concreta del provvedimento.

GALANTE GARRONE. Mi sembra che all'ultimo comma, là dove è scritto « e da imprese », bisognerebbe dire: « o da imprese ».

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Gli emendamenti che propongo, sono intesi a rendere più chiaro il concetto che la vendita dei generi alimentari non deve formare oggetto di speculazione. Poi, relativamente alla rappresentanza di detenuti o internati, che è prevista da diverse disposizioni, direi di regolare il problema in un'unica norma.

Gli emendamenti sono quindi i seguenti: sopprimere il quinto comma; sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La vendita dei generi indicati nel comma precedente è gestita direttamente dall'amministrazione penitenziaria. I prezzi non possono essere superiori a quelli correnti nel luogo di cui è sito l'istituto ».

Propongo, infine, di aggiungere il seguente comma:

« Una rappresentanza di detenuti o internati controlla la rispondenza qualitativa e quantitativa dei generi alimentari alle prescrizioni delle tabelle e la preparazione del vitto, nonchè i prezzi dei generi di cui è consentito l'acquisto ».

PETRELLA. Ho capito che la norma è stata esaminata più dal Ministero che dal Ministro; infatti è scomparso il riferimento all'elezione della rappresentanza di detenuti o internati, che era una cosa a cui tenevamo molto.

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. La proposta è di regolare questa materia in un'unica norma.

PETRELLA. Vorrei dire che dal punto di vista sistematico è eccellente il fatto di prevedere in un'unica norma il sistema di elezione cui tenevamo come misura educativa.

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Infatti, si dice: una rappresentanza di detenuti... »; quindi è implicito che la materia verrà regolata poi.

PETRELLA. Faccio poi presente che talvolta possono sorgere delle difficoltà da parte dell'amministrazione carceraria a gestire direttamente il servizio di vendita dei generi alimentari, con quelle garanzie che avevamo inteso dare prevedendo anche un regime di concessione purchè i prezzi non fossero oggetto di speculazione. Possiamo andare anche incontro al pericolo che

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

l'amministrazione carceraria, non guadagnandoci nulla, faccia mancare questi generi che sono molto importanti per la vita dei detenuti; perchè costituiscono spesso la loro fonte di sostentamento.

Quindi, è importante prevedere anche la possibilità alternativa.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

Se la Commissione ritiene che possa esserci il pericolo accennato dal senatore Petrella, può anche rimanere il testo nella sua formulazione attuale. Il Governo si era preoccupato di rispondere alle preoccupazioni che erano state manifestate intorno a possibili speculazioni in questa materia.

P R E S I D E N T E . Allora, secondo gli emendamenti proposti dal Governo, il quinto comma verrebbe soppresso; l'ultimo comma resterebbe identico sino alle parole « in cui è sito l'istituto ». La parte che segue verrebbe soppressa; indi verrebbe inserito il seguente comma: « Una rappresentanza di detenuti o internati controlla la rispondenza quantitativa e qualitativa dei generi alimentari alle prescrizioni delle tabelle e la preparazione del vitto, nonchè i prezzi dei generi di cui è consentito l'acquisto ».

P E T R E L L A . Quando parlavamo del controllo dei prezzi dei generi alimentari prevedevamo che la commissione eletta o designata per sorteggio fosse integrata da personale civile, perchè ritenevamo che per il controllo dei prezzi fosse necessario un contatto costante col mercato esterno. Questo è il motivo della differente composizione dei due tipi di commissione che vengono previsti.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Allora, quale sarebbe l'emendamento che lei propone?

P E T R E L L A . Propongo questa formulazione: « Una rappresentanza di dete-

nuti o internati, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto... ».

G A L A N T E G A R R O N E . L'onorevole Ministro ha detto che sono rinviate ad un altro punto di questo testo le norme sulla rappresentanza di detenuti e sulla elezione della medesima. Non vorrei votare l'articolo 8 senza sapere cosa c'è in cantiere a questo riguardo.

Io non vorrei insomma votare ora l'articolo 8 senza conoscere prima cosa si intende fare in seguito.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. È nel successivo articolo 21 che si parla ancora di rappresentanza dei detenuti.

G A L A N T E G A R R O N E . Insisto nel dire che, una volta approvato questo articolo, rischiamo evidentemente di non poterlo più modificare ove se ne manifestasse invece la necessità. In altri termini, vorrei conoscere il testo dell'emendamento che a questo riguardo dovrebbe essere proposto all'articolo 21 e che poi dovrebbe applicarsi anche all'articolo 8.

Non sarebbe pertanto il caso di accantonare per il momento l'approvazione dell'articolo in esame?

P E T R E L L A . Desidero fare una considerazione di carattere generale. Una cosa, a mio avviso, è il controllo sul vitto e sui generi di conforto e altra cosa è la gestione del servizio di biblioteca: come altra cosa ancora può essere la gestione del tempo libero. Può darsi pertanto che persone diverse debbano essere scelte per l'esercizio di queste varie funzioni. Il nostro intendimento, d'altra parte, era coinvolgere quanto più possibile una massa di detenuti nella cogestione dell'istituto penitenziario come fatto di responsabilizzazione, come fatto avente squisita funzione rieducativa: donde, se da un punto di vista sistematico potrebbe anche andar bene prevedere tutte le commissioni in un solo articolo, opportuna invece a me sembra una differenziazione fra le

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

stesse secondo i compiti, le funzioni e le finalità pedagogiche che noi vogliamo raggiungere.

Ritengo in altri termini che la collocazione sistematica abbia in questo caso un peso minore rispetto alla sostanza di ciò che si vuole fare.

C O P P O L A . Vorrei fare, a questo punto, una sorta di mozione d'ordine o, se preferite, di appello agli onorevoli colleghi, richiamando la loro attenzione su quello che è stato il lavoro svolto dalla Sottocommissione. Infatti, se tali Sottocommissioni hanno una ragione d'essere, evidentemente l'hanno proprio in quanto riescono a procedere in un certo modo. In proposito vorrei far presente che su questo tipo di articoli la Sottocommissione da noi nominata si è intrattenuta a lungo (peraltro chi vi parla sotto un certo profilo ha anche subito, per così dire, l'approvazione della disposizione relativa alle elezioni, che non divideva): a me pare pertanto che l'introduzione di emendamenti che non tengono conto di alcuni risultati cui essa è pervenuta alteri notevolmente lo spirito di quei lavori e che sia presuntuoso inserire surretiziamente articolazioni o emendamenti che non seguano una logica.

Questo rilievo, d'altra parte, vale per i commissari (soprattutto per quelli che hanno fatto parte della Sottocommissione) ma — se mi è consentito dirlo — vale un poco anche per il Governo. Ad esempio, la questione sollevata dal senatore Sabadini, meritevolissima di ogni più attenta considerazione, pone indubbiamente un problema di grande rilevanza, quello cioè della somministrazione del vitto ordinario direttamente dall'amministrazione dello Stato, sia pure con la gradualità del caso. Essa introduce però un elemento nuovo che trova assolutamente impreparata l'amministrazione dello Stato, implicando anche problemi particolari di strutture, di organizzazione, forse di spesa.

Vorrei quindi rivolgere agli onorevoli colleghi la preghiera di attenersi il più possibile a quello che è stato il lavoro svolto

dalla Sottocommissione, a meno che non si presenti la necessità di modifiche e di aggiustamenti indispensabili, o quanto meno di dare alla Sottocommissione stessa la possibilità di eseguire un esame preventivo di eventuali emendamenti che comportino una riflessione: ritengo infatti assurdo che una Commissione composta di ventisette persone possa all'improvviso mettersi d'accordo su di una nuova articolazione.

P R E S I D E N T E . Trovo l'intervento del senatore Coppola molto opportuno: soprattutto in considerazione del fatto che nella Sottocommissione erano rappresentati tutti i Gruppi politici e non vennero avanzate sostanziali riserve.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Anch'io trovo senz'altro opportuno l'intervento del senatore Coppola e, quale rappresentante del Governo, lo accolgo di ottimo grado: noi infatti ci preoccupiamo soprattutto di arrivare in porto il più rapidamente possibile, dato che già esiste un accordo sostanziale, di fondo, sulle varie questioni. Gli emendamenti presentati dal Governo, peraltro, hanno un valore soltanto sistematico, ordinativo e puramente formale e con essi si intende portare solo un contributo del tutto tecnico, che non vuole modificare per nulla quelle che sono state le linee tracciate dalla Sottocommissione, che del resto io stesso ho pienamente approvato e sostenuto.

Pertanto, anche per quanto riguarda l'articolo in esame, gli emendamenti presentati dal Governo possono essere senz'altro ritirati in quanto rispondono — ripeto — ad una preoccupazione di carattere esclusivamente sistematico, ma non cambiano la sostanza delle cose.

M A R O T T A . Ma allora, se in altri termini dobbiamo limitarci a togliere o a mettere, per così dire, la virgola, trovo perfettamente inutile che siamo qui riuniti in Commissione!

S A B A D I N I . Vorrei aggiungere il mio parere a quanto è stato testè detto dal

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

senatore Coppola. Io sono stato un sostenitore della costituzione della Sottocommissione e tuttora concordo sull'opportunità di rispettare, il più possibile, quelle che sono state le decisioni prese in quella sede, apportandovi eventualmente solo degli aggiustamenti, che peraltro hanno un significato più o meno relativo. Di fronte però a problemi di un certo rilievo la mia opinione è diversa: io infatti ritengo che questi debbano essere sollevati e risolti proprio perchè sono incidenti sulla struttura stessa di questo ordinamento.

Nel corso della mia breve esposizione precedente ho già fatto riferimento al fatto che la stessa Sottocommissione ha affrontato la questione che stiamo dibattendo, sia pure limitatamente a quelli che sono chiamati generi di conforto, mentre, forse per ragioni esecutive, non ha preso una decisione definitiva per quanto riguarda il problema principale della somministrazione diretta del vitto. Io mi sono permesso quindi di presentare, anche con il conforto del senatore Lugnano, l'emendamento in questione proprio perchè mi è sembrato di ritenere, che in fondo, implicitamente, il problema fosse presente fra i colleghi che hanno fatto parte della Sottocommissione, aggiungendovi peraltro una soluzione interlocutoria, che viene demandata esecutivamente al Ministero proprio al fine di conciliare la situazione attuale con quelle che sono le prospettive future. Sicchè il mio emendamento intende affermare il principio della somministrazione diretta demandando l'attuazione della disposizione (è chiaro infatti che il servizio relativo dovrà essere organizzato e regolamentato) ad un decreto del Ministero.

Mi pare pertanto che l'osservazione fatta dal senatore Coppola, circa l'attuale preparazione dell'amministrazione penitenziaria, in questo modo venga superata, in quanto — ripeto — si afferma il principio, ma si lascia il tempo, prevedendosi una fase transitoria, perchè l'attuazione relativa sia chiaramente definita.

Insisto quindi nel richiamare l'attenzione dei colleghi sui problemi cui ha dato luogo l'attuale sistema di somministrazione del vitto all'interno degli istituti penitenziari, che

sono veramente di grande rilievo investendo l'ordine stesso nelle carceri.

P R E S I D E N T E . I senatori Sabadini e Lugnano insistono allora sul loro emendamento?

D E C A R O L I S . Vorrei sentire nuovamente il testo di tale emendamento.

M A R O T T A . Dichiaro in risposta all'intervento del senatore Coppola che non posso trascurare una questione di principio: il diritto cioè di ciascuno dei componenti la Commissione di proporre degli emendamenti come ha fatto il Governo presentandone taluni che sono stati accettati, data la loro pertinenza, all'unanimità.

La pretesa del senatore Coppola di inibire la proposizione di altri emendamenti dato che la Sottocommissione aveva espletato un accurato lavoro è in contrasto non solo con la logica delle cose ma con quanto lo stesso senatore Coppola, sempre tanto misurato nelle sue osservazioni, aveva affermato in sede di intervento nel corso della discussione generale là dove aveva rivendicato la possibilità di riproporre anche lui degli emendamenti che in sede di Sottocommissione non avevano incontrato assenso.

Occorre quindi essere chiari ed è perciò che non esito ad affermare che se non mi è consentito esprimere il mio punto di vista mi limiterò ad ascoltare il pensiero degli altri colleghi per non far perdere del tempo prezioso.

L U G N A N O . Credo che il collega Marotta non possa lamentarsi di questo. Noi, infatti, abbiamo discusso su tutto, anche sugli emendamenti presentati dal senatore Marotta il quale ha poi chiesto che non fossero messi in votazione perchè si riteneva pago o soddisfatto della risposta impegnativa del Ministro.

Per quanto riguarda l'altra questione, cioè che quando si nomina un comitato ristretto di esso sono nominati a far parte i rappresentanti di tutti i Gruppi di modo che, avendo ciascun Gruppo una propria filosofia, si sa che sui pilastri fondamentali si è

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

già raggiunto un accordo, mi pare che si tratti di una vecchia questione che abbiamo superato con l'accordo di tutti. Resta da vedere se, nel corso della discussione dei singoli articoli, non ci sia qualche cosa da perfezionare tecnicamente.

Ho l'impressione che il senatore Marotta spesso si lamenti anche di cose che non subisce.

PRESIDENTE. Senatore Marotta, le assicuro che ognuno qui ha la libertà di intervenire come e quando vuole. Tuttavia è chiaro che quando c'è stata una Sottocommissione che si è riunita per discutere sulle questioni principali, tali questioni sono state esaminate e risolte in un certo senso con la partecipazione di tutti i Gruppi. Il senatore Coppola non intendeva limitare la libertà di nessun commissario, ma egli diceva che sarebbe bene (è una autodisciplina, non una disciplina imposta) che i rappresentanti ufficiali dei Gruppi non ritornassero su questioni sulle quali è stato già raggiunto un accordo. È evidente che, sulle questioni sulle quali non c'è stato accordo, tutti possono ritornare.

DE CAROLIS. Chiedo che si dia lettura dell'emendamento proposto dal senatore Sabadini.

PRESIDENTE. Il senatore Sabadini ha proposto di inserire, al secondo comma, dopo le parole: « Il vitto è somministrato... » le altre: « direttamente dall'amministrazione carceraria » e dopo le parole: « in orari convenienti. », le altre: « L'attuazione della disposizione e l'organizzazione del servizio saranno regolate con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

Il secondo comma dell'articolo 8, pertanto, risulterebbe così formulato: « Il vitto è somministrato direttamente dall'amministrazione carceraria in locali all'uopo destinati e in orari convenienti. L'attuazione della disposizione e l'organizzazione del servizio saranno regolate con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

MARIANI. Anche in sede di Sottocommissione si è detto che è una questione che attiene all'esecutivo, perchè non è scritto che il vitto deve essere appaltato, bensì che è somministrato. Ora, che cosa avviene? Che il Ministero può gestire direttamente oppure appaltare. In pratica con l'emendamento Sabadini inseriremo un divieto, mentre ci possono essere dei casi nei quali il Ministero non è in grado di somministrare direttamente il vitto. È la stessa questione alla quale ha accennato il senatore Petrella per quanto riguarda i generi di conforto. Ci possono essere degli istituti, come ad esempio le carceri mandamentali, dove può non essere possibile gestire una cucina, creare un magazzino, per soli dieci o dodici detenuti. Pertanto, sono dell'avviso di non modificare la norma e di lasciare il Ministero arbitro di decidere se appaltare o gestire direttamente il vitto.

MARTINAZZOLI. Osservo anzitutto che la dizione scelta dai presentatori dell'emendamento non è poi così chiara, perchè dire che « il vitto è somministrato direttamente... » non significa ancora che le derrate non possano essere acquistate tramite appalti. Quindi la formula è riduttiva rispetto alle intenzioni del presentatore. Bisognerebbe, invece, a mio avviso, calcare l'accento sul fatto che le derrate vengano acquistate direttamente dall'amministrazione carceraria. Meglio ancora sarebbe se si dicesse che è vietato l'appalto di questi servizi. Per un altro verso, ma molto problematicamente, sottolineo una possibilità di soluzione che io preferirei. In questo testo si parla spesso, e in maniera assai vaga, del fatto che l'amministrazione carceraria può avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici o privati. Questa formula sarà destinata all'insuccesso se non si è ancora ad alcune cose concrete. Attualmente le amministrazioni provinciali gestiscono gli ospedali psichiatrici provinciali e quelle che attendono a questo problema si sono particolarmente attrezzate per questo tipo di servizio. Da noi, per esempio, si è costituito un ufficio che cura gli acquisti degli alimenti, inviando gli incaricati direttamente sui mercati. Ora, io non so se, per avventura,

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

sia possibile prevedere anche in questo caso un tipo di collaborazione concreta di questo genere, affidando alle amministrazioni provinciali il servizio di approvvigionamento per le carceri, anche perchè mi pare che la dislocazione di queste ultime corrisponda a questa dimensione amministrativa.

LUGNANO. Credo che tutti abbiamo compreso il senso, la dimensione della questione. A parte l'atto finale della somministrazione, che evidentemente sempre avviene nell'un caso come nell'altro, noi desideriamo che sia accolto il principio che sia eliminata ogni forma di speculazione possibile ed eventuale. Per quanto riguarda il resto, io ritengo che la seconda parte dell'emendamento renda tutto — per così dire — più amabile.

Noi insomma abbiamo dato un indirizzo di carattere generale, tanto che l'emendamento potrebbe anche essere definito più che altro un ordine del giorno: in altri termini noi — ripeto — desideriamo che, come linea di tendenza vi sia sempre l'accento sulla necessità di eliminare ogni speculazione nelle carceri, in qualunque forma essa si presenti.

COPPOLA. Allora trasformiamolo in un ordine del giorno in cui si inviti il Governo ad esaminare il problema orientandosi nella direzione da noi indicata, senza farne una norma precettiva.

DE CAROLIS. Vorrei allora presentare un ordine del giorno formale da sottoporre all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore De Carolis che un eventuale ordine del giorno potrà essere preso in considerazione solo nel caso in cui l'emendamento di cui ci stiamo occupando venga ritirato.

LUGNANO. Noi non vorremmo che il nostro emendamento fosse respinto: e questo soprattutto per ragioni tattiche, guardando non solo agli obiettivi che intendiamo raggiungere ma anche al modo con cui questo fatto potrebbe essere interpretato. Un emendamento respinto dalla Commissione

infatti potrebbe dar luogo all'interpretazione, che non può essere univoca, che si è inteso dire « no » all'esigenza di eliminare comunque gli appalti nelle carceri. Vorrei quindi sottoporre questo problema al senatore Sabadini, per vedere come riuscire a formulare, attraverso un meccanismo particolare, il nostro pensiero in questo senso.

Pertanto, se gli umori della Commissione fossero tali da far prevedere il rigetto dell'emendamento, noi potremmo anche, non dico ripiegare, ma attestarci, per così dire, su nuovi strumenti.

LICINI. La preoccupazione che viene portata avanti con questo emendamento è indubbiamente una preoccupazione che non può non trovarci concordi. Esiste però, a mio avviso, sia pure in casi marginali, una obiettiva difficoltà che non va sottaciuta: quella cioè in cui si verrebbero a trovare quegli istituti penitenziari che ospitano non più di 6-7 detenuti.

Pertanto, poichè qui si è parlato di linea di tendenza, di indirizzo, senza trascurare peraltro le difficoltà di attuazione pratica, sarebbe forse il caso, a mio parere, di adottare la seguente dizione: « Il servizio è di regola gestito direttamente dall'amministrazione carceraria », evitando così di parlare espressamente di « somministrazione », che effettivamente potrebbe prestarsi all'equivoco cui ha fatto riferimento il senatore Martinnazzoli.

SABADINI. Siamo pienamente d'accordo sull'opportunità di un adattamento obiettivo alla situazione reale.

DE CAROLIS. Premettendo che il Governo è libero, evidentemente di provvedere, proponendo un provvedimento apposito al Parlamento o con atto proprio, ad una modifica del sistema attualmente vigente in questo settore, ritengo che la Commissione potrebbe sollecitare questa facoltà del Governo indicandone i motivi. E tale sollecitazione, salvo eventuali modifiche che potranno anche essere apportate in seguito, potrebbe essere concretizzata nel seguente

ordine del giorno: « La Commissione giustizia del Senato, esaminato l'articolo 8 del nuovo testo dell'ordinamento penitenziario, invita il Governo ad effettuare un completo riesame di tutta la materia degli appalti delle forniture del vitto nelle carceri, onde ovviare agli inconvenienti più volte rilevati nel sistema attualmente vigente ».

PRESIDENTE. Come ho già detto, l'ordine del giorno potrà essere messo in votazione, però, solo ove — e per ora non mi pare che vi siano i presupposti — fosse ritirato l'emendamento dei senatori Sabadini e Lugano. Vorrei comunque conoscere il parere del relatore sugli emendamenti proposti a questo articolo o meglio sull'emendamento del senatore Sabadini e Lugano, dato che l'onorevole Ministro non insiste nella proposizione dei suoi per venire incontro al desiderio espresso di accelerare quanto più possibile l'*iter* del provvedimento.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Ricordo che in sede di Sottocommissione il problema della gestione diretta del servizio vettovagliamento nelle carceri fu enunciato da alcuni commissari e che, poiché esso involgeva direttamente la competenza e la responsabilità del Ministero, si disse, se non sbaglio che se ne sarebbe parlato in Commissione. In quella occasione io feci rilevare che, se si fosse stabilito che per sopravvitto o vitto extrabellare la vendita deve essere effettuata direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano le vendite a prezzi controllati dall'autorità comunale, sarebbe stato opportuno rimettere direttamente all'amministrazione carceraria anche l'acquisto, la manipolazione la somministrazione del vitto. Aggiungevo anzi che lo Stato italiano del resto non avrebbe introdotto alcunchè di nuovo nella sua organizzazione, dal momento che già l'Esercito è direttamente vettovagliato dallo Stato secondo sistemi stabiliti dal Ministero della difesa.

Io ritengo pertanto che, se l'emendamento proposto dal senatore Sabadini venisse, per così dire, dosato, per modo che nello stabi-

lire che il servizio vettovagliamento deve essere affidato direttamente all'amministrazione carceraria, si prevedesse anche, in casi eccezionali, la possibilità di ricorrere all'appalto ad imprese private, si stabilirebbe il principio estromettendo finalmente dalle carceri gli speculatori, secondo quella che è un'antica aspirazione dei detenuti.

Ricordo che a Firenze o in altre carceri che ho visitato per motivi professionali (mi pare che fosse proprio a Rebibbia) i detenuti dicevano: siamo giovani, la sera ci danno un pezzo di pane e un pezzo di formaggio o una fetta di mortadella oppure una fetta trasparente di salame, come possiamo soddisfare?

Questo perchè nelle carceri (nell'Esercito, per esempio, non viene riscontrato) le imprese vengono meno ai minimi delle tabelle dietetiche oppure alla qualità delle vivande che debbono somministrare. Quindi, se si potesse articolare questo emendamento nel senso che, il servizio vettovagliamento è gestito direttamente dall'amministrazione carceraria la quale, in casi eccezionali, può concederlo in appalto a privati, stabiliremmo un principio consequenziale a quello che diciamo nell'ultimo comma.

In proposito ritengo che ci sia l'impegno di tutta l'amministrazione; ma se poi l'onorevole Ministro avesse bisogno (come modestamente mi permetto di credere) di riflettere un momento su questa materia, potremmo accantonare l'argomento, perchè mi pare che risolvendo questo problema elimineremmo uno dei motivi più gravi delle tensioni che si determinano nelle carceri.

PRESIDENTE. Mi pare che il senatore Licini avesse proposto una modifica che era stata accettata dal senatore Sabadini.

LICINI. L'emendamento che avevo proposto suonava in questi termini: « Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione carceraria ».

2^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo perchè dicendo « di regola » non escludiamo il caso eccezionale.

SABADINI. Allora propongo di modificare l'emendamento nel senso indicato dal senatore Licini.

PRESIDENTE. Dove andrebbe inserito l'emendamento?

FILETTI. Credo che dovrebbe formare il primo comma.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Possiamo inserirlo proprio alla fine del quarto comma, che verrebbe articolato nel modo seguente: « La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale: il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente... ».

LICINI. Bisogna inserirlo dopo il quarto comma di cui il relatore ha dato testè lettura.

COPPOLA. Prima di esprimere un dissenso o un consenso, vorrei un chiarimento. È ovvio che l'amministrazione dovrà organizzarsi in maniera particolare per questo approvvigionamento e dovrà organizzare anche all'interno un servizio di manipolazione, di cucina e via dicendo. Chi eserciterà questa funzione? Saranno i cuochi, gli agenti di custodia, i detenuti? Occorre, insomma, un'organizzazione che comporta una visione particolare. Se siete tranquilli a questo riguardo, non sorge alcuna questione.

DE CAROLIS. Vorrei fare una proposta che in un certo senso è una mozione d'ordine.

Ritengo che l'argomento sia di grande importanza — come ha sottolineato il relatore — e comporti anche delle preoccupazioni di ordine organizzativo, come ha messo in evidenza il senatore Coppola. Penso, quindi, che sia opportuno un ripensamento.

SABADINI. Nell'emendamento da noi proposto c'è una seconda parte che viene proprio incontro alle preoccupazioni del senatore Coppola, in quanto demanda l'organizzazione esecutiva del servizio ad un regolamento successivo da emanarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

MARIANI. Faccio presente che nelle carceri dove vi saranno 500 detenuti la direzione carceraria dovrà fare gli appalti per gli acquisti; quindi dobbiamo stare attenti perchè in questi appalti non si verifichino quelle irregolarità che si vogliono qui evitare.

Si tratta semmai di articolare in modo diverso le cose, perchè mi è capitato parecchie volte di vedere ufficiali e sottufficiali dell'esercito che si sono resi responsabili di queste irregolarità, proprio in conseguenza della gestione diretta del servizio di approvvigionamento. E non vorrei che questo si ripetesse nell'ambito dell'amministrazione carceraria.

PRESIDENTE. Siamo allora tutti d'accordo, io penso, di rinviare la decisione su questo argomento alla prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO

ERRATA CORRIGE

Nel 47° resoconto stenografico della Commissione (seduta antimeridiana di martedì 23 ottobre 1973), a pagina 639, il titolo: « *IN SEDE DELIBERANTE* » deve essere sostituito con l'altro: « *IN SEDE REDIGENTE* ».
